

Relazione sulle modalità di affidamento dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e di altri servizi di igiene ambientale.

1. Premesse

Il Comune di Ubiale Clanezzo intende valutare le condizioni generali per l'affidamento del servizio in oggetto, tramite la scelta dell'"in house" a Società a totale capitale pubblico. La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti del D.L. 18-10-2012 n. 179 Art. 34 che al punto 20 testualmente prevede: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."*

Oltre alla presenza delle ragioni e dei requisiti di legge che verranno accertati nei punti successivi della presente relazione, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di procedere all'affidamento "in house" in quanto non esiste, per i servizi in discorso, un mercato costituito da un numero sufficiente di competitors, indipendenti tra loro, in grado di minimizzare eventuali effetti distorsivi del mercato. La presenza di pochissime Imprese territorialmente ben definite rende estremamente probabile l'instaurarsi di un monopolio al quale l'Amministrazione pubblica non può validamente opporsi, dopo l'affidamento del servizio, mancando alternative percorribili.

In ultimo si rileva che anche la valutazione prettamente finanziaria effettuata sulla scorta dei dati disponibili presso l'Osservatorio Rifiuti della Provincia di Bergamo ha evidenziato che i costi previsti sono vantaggiosi, a parità di servizi resi, rispetto a quelli correntemente praticati.

Si evidenzia che la scelta dell' "in house" risulta vantaggiosa anche economicamente in quanto il costo del servizio non è superiore a quello attualmente sostenuto dal Comune e la proposta pervenuta dalla Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico contempla una serie di servizi gratuiti e incombenze tecnico / amministrative in capo alla Società ma che attualmente sono in carico al Comune (vedi proposta della Società). La completezza e la natura specificatamente amministrativa dei servizi proposti non è attualmente reperibile sul mercato.

2. Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo

Preso atto che l'ordinamento europeo pone tre condizioni per procedere all'affidamento in "house" di servizi pubblici locali, e più precisamente che:

- il capitale sia interamente detenuto da enti pubblici;
- gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Rilevato che:

- il capitale della società è interamente pubblico;
- il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte in materia di controllo analogo nello Statuto della società, di controllo;
- la Società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Tutto ciò premesso è pertanto possibile affermare che i tre requisiti previsti dall'ordinamento europeo risultano soddisfatti.

3. Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico

Premesso che:

- gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico;
- tali obblighi possono essere imposti sia a livello comunitario che nazionale o regionale;
- la Commissione Europea nel Libro verde sui servizi di interesse generale (COM 2003-270) ha individuato una possibile serie di tali obblighi di pubblico servizio:
 1. universalità
 2. continuità
 3. qualità
 4. accessibilità
 5. tutela degli utenti e dei consumatori
- alcuni servizi d'interesse generale non possono essere prestati da una pluralità di operatori, a esempio quando solo per un operatore unico sia possibile operare in condizioni di redditività.

Nello specifico i servizi affidati prevedono anche attività che non hanno un corrispondente provento del servizio a copertura ma che sono ritenute essenziali per raggiungere e mantenere standard qualitativi tali da conseguire un sensibile miglioramento del grado di sostenibilità ambientale. Inoltre tra gli obiettivi che l'Amministrazione comunale si propone c'è quello di azzerare le quantità di rifiuti urbani o assimilati che vengono destinati a discariche o all'inceneritore, sistemi questi ritenuti ormai incompatibili con la salute dei cittadini. Pur nella consapevolezza che l'azzeramento sarà possibile solo in presenza di norme europee che impongano la preventiva "progettazione" del futuro rifiuto secondo stringenti criteri che consentano un riutilizzo economicamente sostenibile del rifiuto, è intenzione intraprendere un percorso che si articola in:

- a. attività di sensibilizzazione finalizzate a coinvolgere l'utenza nel progetto di riduzione dei rifiuti da avviare a discariche o inceneritori;
- b. ricerca, progettazione e realizzazione di sistemi alternativi di riutilizzo/recupero dei rifiuti rispetto all'avvio in discarica/inceneritore.

Tutto ciò premesso e precisato gli obblighi di servizio pubblico che si intendono affidare alla Società senza prevedere compensazioni economiche ulteriori o diverse da quanto già indicato nel disciplinare di servizio sono i seguenti:

- incontri periodici con l'utenza finalizzati alla diffusione delle "best practices" per un corretto conferimento dei rifiuti con particolare riferimento agli alunni delle scuole;
- introduzione progressiva di metodi di raccolta e trattamento innovativi;

- realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione con l'obiettivo dell'azzeramento della frazione del rifiuto attualmente destinato allo smaltimento/incenerimento.

Inoltre, date le caratteristiche del servizio e la sua valenza sociale, l'affidamento avverrà per la totalità delle utenze riferibili alle tipologie di servizi affidati indipendentemente dalla economicità o meno dei servizi erogati con i soli limiti indicati nel regolamento e nel disciplinare di servizio, garantendo in questo modo il pieno rispetto del principio di universalità. In particolare nei punti di raccolta e sulle aree di circolazione concordate, nei limiti di tipologici e quantitativi stabiliti per legge o regolamento, la Società dovrà garantire tutti i servizi affidati per tutti gli utenti presenti sul territorio.

4. Conclusioni

Premesso che:

- i servizi di igiene ambientale rivestono una particolare importanza per l'impatto che hanno sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al servizio.
- l'affidamento "in house" risulta essere l'unico strumento rimasto all'Amministrazione comunale per disporre di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.
- la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può essere valutato esclusivamente sotto il profilo economico in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, di educazione civica, di rispetto per gli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza almeno pari a quella economica.

si ritiene che l'affidamento "in house" permetterà all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo. In particolare si ritiene che per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto l'Amministrazione comunale l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in house" consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

In particolare gli strumenti che l'affidamento "in house" mette a disposizione, senza ulteriori oneri per il Comune, consentono:

- un accesso ai dati aziendali finalizzati a ottimizzare le risorse impiegate per il servizio;
- il controllo tramite il comitato tecnico paritetico di tutte le fasi esecutive del servizio, della sua preparazione e rendicontazione;
- la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti;
- l'accesso alla attività di educazione alla raccolta differenziata già attuate dalla Società;
- attività di comunicazione e sensibilizzazione ambientale coordinata con le scuole del territorio;
- fruizione dei servizi di consulenza gratuita in tema di normativa ambientale, diritto amministrativo;

- la possibilità di condizionare, indipendentemente dalle quote di partecipazione, l'attività programmatica e propositiva della Società mediante il Comitato unitario previsto dallo Statuto della società;
- quanto citato nella nota di proposta del servizio inviata dalla Società.

COMUNE DI UBIALE CLANEZZO	
N. PROG.	25 MAR 2014
943	ESP.
Aut. / El. / Poes.	

**COMUNE di
UBIALE CLANEZZO**
(provincia di Bergamo)

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

DISCIPLINARE DI SERVIZIO

Allegato alla deliberazione _____ n. _____ del _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio

Servizi Comunali SPA

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DISCIPLINARE DI SERVIZIO

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ CF _____, in qualità di _____ del Comune di _____, di seguito denominato Comune, CF _____, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti in materia di affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica, che prevedono espressamente l'affidamento "in house" a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale:

- esercitino il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte in materia di controllo analogo nello Statuto della società, nonché dal Contratto di servizio che detta le condizioni funzionali ed economiche di espletamento e di controllo;
- la Società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- il capitale della società è interamente pubblico;

AFFIDA

alla Servizi Comunali S.p.A., di seguito denominata Società - con sede legale a Sarnico (BG) in via Roma n. 54, CF e P.IVA 02546290160 i servizi di igiene ambientale alle condizioni di seguito riportate.

CAPITOLO PRIMO – OGGETTO DEL DISCIPLINARE DI SERVIZIO

1. TIPOLOGIA DEI SERVIZI.

Il presente disciplinare regola l'affidamento dell'esecuzione dei servizi di igiene ambientale. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa si riconosce che, con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e all'Immatricolazione degli automezzi necessari al trasporto dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune, la Società acquisisce i diritti oggettivi facenti capo al Comune stesso compresa la proprietà degli R.S.U. che di conseguenza verranno trasportati in conto proprio.

L'esatta descrizione dei servizi, la loro unità di misura, il costo unitario e ogni altro parametro utili allo loro identificazione e quantificazione è riportato nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente documento. L'Allegato A) individua i servizi che la Società erogherà al Comune dal 01/07/2014. La Prima Sezione dell'Allegato A) definisce le modalità operative con le quali i servizi verranno erogati. La Seconda Sezione definisce la previsione di costo per gli esercizi futuri fatti salvi i meccanismi di aggiornamento nei limiti previsti all'art. 3 del presente documento, inoltre riporta i servizi di igiene ambientale, e i relativi costi unitari, che la Società è in grado di garantire ancorché non richiesti dal Comune. Su iniziativa delle parti l'Allegato A) potrà essere aggiornato anche sulla base di nuovi o diversi servizi che il Comune richiederà o che la Società ritenga di proporre. In questa ipotesi l'Allegato A) si intende integrato delle nuove proposte senza ulteriore atto formale.

Ai fini e per gli scopi del presente disciplinare si stabilisce quanto segue:

- il numero degli abitanti è determinato, in sede di prima applicazione, al 31/10/2013 e, ove non diversamente previsto viene assunto a base di calcolo;
- il servizio verrà erogato secondo le modalità previste nel presente disciplinare;
- la proprietà dei rifiuti e delle frazioni riciclabili raccolte è trasferita alla Società.

2. CARATTERE DEI SERVIZI E LORO GESTIONE.

I servizi indicati al punto precedente sono da considerare servizi pubblici ad ogni effetto.

I servizi non potranno essere abbandonati o sospesi, salvo casi di forza maggiore.

La gestione dei servizi affidati alla Società, in conformità alle norme previste dalle linee di indirizzo approvate dal Comune, potrà avvenire, ferme restando l'esercizio del controllo ai sensi dell'art. 8 del

presente disciplinare, sia tramite forme di gestione diretta sia tramite contratti con terze parti, da stipularsi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici che la Società è tenuta ad applicare, o tramite forme miste di gestione.

3. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

Il canone è determinato sulla base dei servizi che il Comune intende affidare alla Società tra quelli elencati nell'Allegato A) e che lo stesso intende affidare alla Società, mentre il suo valore finanziario, su base annua, sarà comunicato al Comune dalla Società in base ai servizi richiesti.

Si precisa che tutti i prezzi esposti sono stati indicati al netto dell'IVA e pertanto il canone dovrà tenere conto dell'aliquota corrente di tale imposta oltre ad eventuali oneri che la legge dovesse porre a carico del Comune.

Si stabilisce che le uniche modifiche che potranno essere apportate al canone sono quelle riconducibili ai seguenti casi:

- a) Alla fine di ogni anno di erogazione del servizio si procederà all'adeguamento del canone la cui composizione, posto uguale a 100 il suo valore, viene così definita:
- a.1) 60 per la mano d'opera;
 - a.2) 30 costi di esercizio;
 - a.3) 10 spese generali;
- pertanto le variazioni avverranno proporzionalmente nel seguente modo:
- a.1) Variazione del costo della mano d'opera riferita al CCNL delle imprese esercenti i servizi di igiene urbana, raccolta rifiuti spurghi, ecc.
 - a.2) Costi di esercizio calcolato sull'aumento medio di, gomme in base al listino delle ditte costruttrici, lubrificanti in base ai bollettini della Camera di Commercio, manutenzione e riparazione e ammortamenti in base ai listini ufficiali ANIA e IVECO, polizze assicurative desunte dalla Gazzetta Ufficiale, gasolio desunto dalla Gazzetta Ufficiale;
 - a.3) Spese generali in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo medio della vita per operai ed impiegati (variazione al 31 dicembre).
- La Società avrà pertanto diritto all'adeguamento del canone a partire dal secondo anno del servizio e per ogni anno successivo.
- b) La società potrà introdurre modifiche qualitative e/o quantitative al servizio erogato o da erogarsi, che comportino anche variazioni del canone, solo con il preventivo assenso sottoscritto dal Comune;
- c) Il canone si intende automaticamente aggiornato in caso di richiesta da parte del Comune di servizi aggiuntivi (maggior numero di servizi, trasporti, ecc.) ma già previsti e quantificati nell'Allegato A), salvo eventuale adeguamento come previsto al punto a);
- d) La revisione del canone avrà luogo a seguito della variazione della popolazione residente nel Comune solo ove previsto a base di calcolo dei servizi (vedi all.A); a tale fine il canone riconosciuto alla Società varierà proporzionalmente al numero di abitanti rilevati al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello di competenza;
- e) In caso di servizio soggetto a conguaglio come indicato nel successivo art. 5;
- f) In caso di modifiche normative e/o fiscali che comportino un aggravio dimostrabile dei costi di svolgimento del servizio nel limite degli stessi;
- g) Il Comune si impegna a procedere alla liquidazione e all'emissione del mandato di pagamento del canone concordato in numero dodici rate con scadenza:
- Prima rata: trentuno gennaio (31.01.) pari ad un dodicesimo del canone, a partire dal secondo anno maggiorata o diminuita del conguaglio relativo ai servizi effettivamente erogati nell'anno precedente;
 - Seconda rata: ventotto febbraio pari ad un dodicesimo del canone;
 - Terza rata: trentuno marzo pari ad un dodicesimo del canone.
 - quarta rata: trenta aprile pari ad un dodicesimo del canone;
 - quinta rata: trentuno maggio pari ad un dodicesimo del canone.
 - Sesta rata: trenta giugno pari ad un dodicesimo del canone;
 - settima rata: trentuno luglio pari ad un dodicesimo del canone.
 - ottava rata: trentuno agosto pari ad un dodicesimo del canone;
 - nona rata: trenta settembre pari ad un dodicesimo del canone.
 - decima rata: trentuno ottobre pari ad un dodicesimo del canone;
 - undicesima rata: trenta novembre pari ad un dodicesimo del canone.

- dodicesima: trentuno dicembre pari ad un dodicesimo del canone;

4. DURATA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento del servizio è fissata in anni dieci a decorrere dal 01/07/2014.

L'affidamento potrà essere revocato al termine del quinto anno.

In ogni caso l'efficacia della revoca decorre non prima che siano trascorsi sei mesi dalla notifica della comunicazione che dovrà essere effettuata in forma scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

5. CONGUAGLIO DEL CANONE.

Qualora si verificasse la necessità di accedere ad impianti di smaltimento e/o trattamento diversi da quelli utilizzati al momento della sottoscrizione dell'atto di affidamento del servizio da parte del Comune, e situati a distanze superiori o inferiori al 10 % da quelle attuali si applicheranno i maggiori o minori oneri in base alle distanze. Per la revisione prezzi verrà applicato il costo al chilometro indicato nell'Allegato A) e verranno conteggiati i chilometri di andata e di ritorno.

Per le eventuali soste straordinarie, documentate, che si verificassero presso l'impianto finale per cause non imputabili alla Società e ai mezzi da questa utilizzati superiori a ore una verranno riconosciute in base al listino prezzi corrente della Camera di Commercio di Bergamo per mezzi e autista similari a quelli oggetto del servizio.

6. STIPULA DI CONTRATTI PER LO SMALTIMENTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E/O DELLE FRAZIONI RACCOLTE.

La Società provvederà alla stipula di contratti per lo smaltimento e/o conferimento dei rifiuti e/o frazioni raccolte sul territorio dei Comuni Soci. Tali contratti saranno vincolati al rispetto da parte della Società delle norme che regolano tale attività e i contratti potranno essere conclusi solo con Aziende in possesso dei previsti requisiti di legge. Fatte salve le condizioni prima indicate la Società dovrà farsi carico di espletare tutte le azioni necessarie ad assicurare ai Comuni deleganti l'applicazione delle migliori condizioni di mercato da parte delle Ditte autorizzate allo smaltimento, trattamento e/o conferimento dei rifiuti e/o frazioni riciclabili.

7. COSTI E QUANTIFICAZIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E CONFERIMENTI DELLE ALTRE FRAZIONI

I costi per lo smaltimento e/o conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti solidi ingombranti, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti vegetali e di qualsiasi altro rifiuto o frazione il cui smaltimento o conferimento non sia già espressamente compreso nei costi del servizio, sono a carico della Società e verranno trasferiti al Comune mediante un sistema di rate così definito:

- Prima rata: trentuno gennaio (31.01.) pari ad un dodicesimo del costo dello smaltimento previsto per l'anno, a partire dal secondo anno maggiorata o diminuita del conguaglio relativo ai rifiuti effettivamente smaltiti nell'anno precedente;
- Seconda rata: ventotto febbraio pari ad un dodicesimo del costo;
- Terza rata: trentuno marzo pari ad un dodicesimo del costo.
- quarta rata: trenta aprile pari ad un dodicesimo del costo;
- quinta rata: trentuno maggio pari ad un dodicesimo del costo.
- Sesta rata: trenta giugno pari ad un dodicesimo del costo;
- settima rata: trentuno luglio pari ad un dodicesimo del costo.
- ottava rata: trentuno agosto pari ad un dodicesimo del costo;
- nona rata: trenta settembre pari ad un dodicesimo del costo.
- decima rata: trentuno ottobre pari ad un dodicesimo del costo;
- undicesima rata: trenta novembre pari ad un dodicesimo del costo.
- dodicesima: trentuno dicembre pari ad un dodicesimo del costo;

I ricavi derivanti dal collocamento dei rifiuti raccolti, ovvero i costi da sostenere per la loro collocazione, sono di competenza del Comune. Eventuali proventi, contributi CONAI o costi, al netto del servizio di nolo contenitori, trasporto, analisi e ogni costo gestionale, verranno inseriti nel calcolo del conguaglio con note di credito.

La Società si fa carico delle seguenti incombenze:

- disbrigo delle pratiche che la legge pone a carico dei gestori del servizio;
- controllo qualità rifiuti/frazioni conferite;

- controllo quantità rifiuti/frazioni conferite;
- predisposizione statistiche semestrali per ogni Comune e per ogni frazione;
- assistenza alle operazioni periodiche di pesatura a supporto del Referente nominato dal Comune;
- costo delle operazioni periodiche di pesatura;
- ricerca di mercato delle condizioni più favorevoli per il conferimento;
- stipula dei contratti con le Ditte abilitate al conferimento;
- altre attività di cooperazione, indicate negli articoli successivi, finalizzate alla identificazione, avviso, repressione di atti che compromettano un regolare conferimento dei rifiuti e/o frazioni.

CAPITOLO SECONDO – VIGILANZA E CONTROLLO

8. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO.

In attuazione delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale a garanzia della qualità dei servizi erogati, l'esercizio da parte del Comune del controllo nei confronti della Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, viene effettuato attraverso:

- a) un responsabile di propria fiducia, di seguito denominato Referente, incaricato di:
- concordare con la Società modifiche e migliorie nei limiti del presente atto di affidamento;
 - effettuare controlli periodici sulla qualità dei servizi;
 - relazionare l'Amministrazione Comunale sull'andamento degli stessi,
 - farsi promotore, unitamente al responsabile del servizio nominato dalla Società, delle iniziative necessarie a ricomporre tempestivamente eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra il Comune e la Società in ordine alla gestione del servizio assegnato.

Il Responsabile potrà essere nominato anche congiuntamente da più comuni con le modalità da questi individuate.

La Società dovrà fornire in formato elettronico in ambiente web, i dati relativi gli avvenuti conferimenti dei rifiuti e/o dei materiali raccolti presso i centri autorizzati.

In particolare, dalla documentazione relativa ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani, il giorno di arrivo agli impianti di smaltimento e l'esplicito riferimento alla provenienza dei rifiuti conferiti oltre alla quantità conferita.

La Società si assume l'onere di concordare con il referente dell'Amministrazione la fornitura di eventuale documentazione accessoria che lo stesso reputi utile per un migliore controllo dei servizi erogati.

Le operazioni di pesatura, preventivamente comunicate, avverranno presso pese autorizzate.

Ad ulteriore garanzia del controllo la Società garantisce l'accesso continuo, anche in via telematica, ai dati relativi alla gestione dei servizi affidati. I dati dovranno essere resi accessibili tramite rappresentazione in forma tabellare in ambiente web.

9. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E RESPONSABILITÀ.

La Società è tenuta a far osservare al personale addetto al servizio gli obblighi derivanti dal presente disciplinare e le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze Comunali in materia.

Qualsiasi responsabilità inerente allo svolgimento dei servizi erogati viene assunta in toto dalla Società.

10. ESECUZIONE D'UFFICIO.

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento delle disposizioni contenute nel presente disciplinare ed ove la Società, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri doveri, esperito ogni tentativo di accordo il Comune, avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della Società, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

11. INTERESSI DI MORA E PENALITÀ.

In caso di ritardata emissione del mandato di pagamento relativo sia al canone per i servizi sia ai costi dello smaltimento e/o conferimento dei rifiuti e/o frazioni la Società si riserva la facoltà di applicare gli interessi legali.

In caso di inadempienza od inosservanza dei doveri assunti in forza del presente disciplinare, la Società, sarà passibile di una sanzione disciplinare - a carattere pecuniario - da un minimo di € 50,00 ad un

massimo di € 150,00 giornaliera, per tutta la durata dell'infrazione, da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Responsabile del Servizio Competente e da trasmettersi alla Società.

Il conseguente ammontare sarà trattenuto alla Società sul primo rateo del canone.

Preliminarmente all'addebito, il Comune dovrà contestare l'insorta infrazione in ordine alla quale la Società avrà la facoltà di produrre le proprie contro deduzioni entro il termine massimo di 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

CAPITOLO TERZO – DISPOSIZIONI GENERALI

12. CONTROVERSIE.

Esperate inutilmente le iniziative necessarie a ricomporre tempestivamente eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra il Comune e la Società in ordine alla gestione del servizio assegnato come previsto all'art. 8, per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e il Comune, in merito all'osservanza ed alla interpretazione del presente disciplinare, qualunque sia la loro natura: tecnica, amministrativa o giuridica, le parti al fine di addivenire ad una bonaria soluzione della questione si affidano ad un collegio di tre arbitri membri dell'assemblea dei Sindaci, due dei quali nominati dalle parti e uno, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri scelti dalle parti.

Nel caso in cui i due arbitri scelti non raggiungano l'accordo sulla nomina del Presidente nel termine di quindici (15) giorni dalla loro nomina, quest'ultimo sarà nominato dall'assemblea dei sindaci

Gli arbitri, quali amichevoli compositori, dirimeranno la vertenza nel termine di 90 giorni.

13. COOPERAZIONE.

E' dovere della Società tramite i propri incaricati segnalare immediatamente, al Referente nominato dal Comune, tutte quelle circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio; contestualmente il Comune si impegna ad attivarsi per la rimozione di tali impedimenti.

E' altresì dovere della Società denunciare immediatamente al suddetto Referente le irregolarità rilevate durante lo svolgimento dei servizi (getto abusivo di materiali, deposito e/o abbandono di immondizie od altro sulle strade, ecc.....) coadiuvando l'opera di accertamento degli addetti Comunali con l'offrire tutte le indicazioni possibili per la individuazione dei responsabili.

La Società, durante l'espletamento dei servizi, si impegna ad evitare il più possibile l'intralcio alla viabilità.

14. SPESE CONSEGUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE REGOLANTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI.

Premesso che il presente atto si configura come affidamento di un pubblico servizio ad un proprio ufficio ("in house") in conseguenza del controllo analogo esercitato dal Comune, tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente dovessero insorgere a seguito della sottoscrizione del presente disciplinare sono a carico del Comune.

Sono a carico della Società le spese inerenti e conseguenti il rischio di incendio delle attrezzature e l'assicurazione a norma di legge per la responsabilità civile contro terzi.

15. NORME PER IL PERSONALE DIPENDENTE.

Il personale addetto ai servizi dovrà essere in numero sufficiente al bisogno e la Società dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti il trattamento normativo e salariale disciplinato dal contratto di categoria oltre agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge.

16. RESPONSABILITÀ.

La Società è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune o a terzi nell'espletamento del servizio.

Letto confermato e sottoscritto, li _____

Per Il Comune

Per la Società

DISCIPLINARE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ALLEGATO A) SEZIONE PRIMA

1. RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON INGOMBRANTI.

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non ingombranti provenienti da utenze domestiche o assimilabili per quantità e qualità, posti entro le zone delimitate dalle allegate planimetrie, dovrà essere svolto secondo le frequenze e le modalità concordate con l'Amministrazione fermo restando la quantificazione preventiva dei costi per servizio richiesto così come indicati nell'Allegato A).

Qualora uno dei giorni di svolgimento del servizio cada in giornata festiva, il servizio dovrà essere espletato nel giorno feriale successivo o precedente compatibilmente con le esigenze organizzative della società.

Qualora dovessero verificarsi due festività consecutive il servizio potrà non essere recuperato.

Il servizio di raccolta rifiuti dovrà essere svolto, di norma, con orario di inizio concordato con le Amministrazioni Comunali.

Il servizio è svolto di norma con sacchi a perdere in polietilene il cui costo è posto a carico dell'utente o del Comune, salvo che per utenze specifiche e singole per le quali il Comune imponga o consenta utilizzo di cassonetti ribaltabili di proprietà del Comune o dell'utente, mentre eventuali servizi aggiuntivi (pulizia cassonetto, disinfezione, manutenzione ordinaria, ecc.) verranno erogati a richiesta in base ai costi indicati nell'Allegato A). I cassonetti dovranno essere compatibili con le attrezzature installate sugli autocarri della società.

Gli utenti dovranno collocare i rifiuti sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi in zone di facile ed agevole accesso agli automezzi impiegati per il servizio compatibilmente con le misure adottate dalla società per la sicurezza sui luoghi di lavoro (piano valutazione dei rischi, L.81).

2. RACCOLTA DOMICILIARE DI CARTA E CARTONE.

La raccolta differenziata porta/porta di carta, cartone ed altri materiali cellulósici potrà aver luogo con frequenza indicata nell'allegato A). I materiali oggetto di intercettazione dovranno essere raccolti dagli addetti della Società presso le singole abitazioni dopo essere stati collocati dagli utenti in contenitori di cartone scartati dagli utenti stessi, contenitori (bidoni carrellati o cassonetti) da restituire o in pacchi di carta tenuti legati da spago in modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito ove il materiale è deposto. Solo eccezionalmente e per il primo anno sarà consentito l'utilizzo, da parte degli utenti, di sacchi in polietilene. I quantitativi di rifiuto dovranno essere compatibili con il tipo di raccolta organizzato.

Il ritiro di grosse quantità di rifiuto prodotto da utenze non domestiche sarà oggetto di valutazione separata.

Gli addetti al servizio raccolta dovranno successivamente caricare sull'automezzo i cartoni ed i pacchi di carta legati.

Gli stessi addetti dovranno effettuare il controllo del materiale conferito tramite valutazione visiva del contenuto dei cartoni e dei pacchi.

In caso di riscontro di materiale improprio e non corrispondente qualitativamente a quanto prescritto gli addetti alla raccolta potranno lasciare il materiale in sito, contrassegnandoli opportunamente, e dovranno segnalare l'inadempienza all'Amministrazione Comunale.

In caso di ripetuti errori di conferimento da parte dei singoli utenti gli addetti dovranno segnalarne in giornata i nominativi o i riferimenti abitativi al Referente dell'Amministrazione.

Sarà facoltà del Comune prevedere iniziative mirate di controllo del conferimento da parte dell'utenza da svolgersi in collaborazione tra gli uffici Comunali competenti e la Società.

Il servizio, di cui al presente titolo, non riguarda lo svuotamento dei cassoni per la carta, collocati presso la piattaforma ecologica, né la carta conferita dagli utenti ai contenitori stradali.

3. RACCOLTA DOMICILIARE DI CONTENITORI IN PLASTICA PER LIQUIDI.

Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto verso i centri di trattamento (selezione ed adeguamento volumetrico prima dell'invio ai centri di riciclaggio).

La raccolta domiciliare dei contenitori in plastica per liquidi avverrà con frequenza indicata nell'allegato A). I materiali, oggetto di raccolta, dovranno essere collocati dagli utenti in sacchi di plastica chiusi e posizionati sul luogo di raccolta previsto per gli R.S.U. in modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito ove il materiale è deposto. I sacchi (mono-uso) di polietilene saranno di colore giallo o trasparente di

dimensioni preferibilmente di circa cm. 70x110 con uno spessore minimo tale da contenere solo materiali leggeri. La fornitura e distribuzione dei sacchi è a carico del Comune. Gli addetti al servizio dovranno prelevare i sacchi collocati dagli utenti e caricare gli stessi sul mezzo di raccolta. Gli stessi addetti dovranno effettuare il controllo del materiale conferito tramite valutazione visiva del contenuto dei sacchi trasparenti.

In caso di riscontro di materiale improprio e non corrispondente qualitativamente a quanto prescritto gli addetti alla raccolta potranno lasciare il materiale in sito, contrassegnandoli opportunamente, e dovranno segnalare l'inadempienza al Comune al più presto.

In caso di ripetuti errori di conferimento da parte di singoli utenti, gli addetti dovranno segnalarne in giornata i nominativi o i riferimenti abitativi agli uffici Comunali competenti per i provvedimenti del caso.

I rifiuti ed i materiali provenienti dai servizi, di cui al presente articolo, sono di proprietà della Società.

4. NORME COMUNI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE .

Tutte le operazioni di raccolta e trasporto dei sacchi dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di igiene al fine di evitare qualsiasi danno a persone o cose e dovranno essere inoltre effettuate evitando al massimo qualsiasi intralcio alla viabilità. La quantità dei rifiuti conferiti dagli utenti a bordo strada dovrà essere compatibile con il caricamento manuale nel rispetto del documento valutazione rischi e movimentazione manuale dei carichi adottati dall'impresa. Eventuali conferimenti di rilevanti quantità di rifiuti esposti fuori dalle proprietà e incompatibili con la capacità dei mezzi impiegati, non saranno oggetto di raccolta domiciliare ma tali utenze dovranno dotarsi di contenitori specifici da movimentarsi meccanicamente alle condizioni esposte nell'allegato A) od utilizzare altri servizi messi a disposizione sul territorio (centro di raccolta rifiuti, ecc.).

5. RACCOLTA E TRASPORTO CONTENITORI IN VETRO E METALLO

Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto verso i centri di trattamento (selezione ed adeguamento volumetrico).

La raccolta domiciliare dei contenitori in vetro e metallo avverrà con frequenza indicata nell'allegato A).

I materiali, oggetto di raccolta, dovranno essere collocati dagli utenti in contenitori rigidi chiusi sui lati e sul fondo con impugnatura ergonomica o attacco compatibile con i voltacassonetti e posizionati sul luogo di raccolta previsto per gli R.S.U. in modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito ove il materiale è deposto. I contenitori dovranno essere conformi alle normative sulla sicurezza fisica dei lavoratori, preferibilmente di capacità di circa 35 litri per lo svuotamento manuale e da 120 a 360 litri per lo svuotamento meccanizzato. La fornitura e distribuzione dei contenitori è a carico del Comune salvo diversi accordi. Gli addetti al servizio dovranno prelevare i contenitori collocati dagli utenti e svuotare il loro contenuto sul mezzo di raccolta. Gli stessi addetti dovranno effettuare il controllo del materiale conferito tramite valutazione visiva.

In caso di riscontro di materiale improprio e non corrispondente qualitativamente a quanto prescritto gli addetti alla raccolta potranno lasciare il materiale in sito, contrassegnandoli opportunamente, e dovranno segnalare l'inadempienza all'Amministrazione Comunale al più presto.

In caso di ripetuti errori di conferimento da parte di singoli utenti, gli addetti dovranno segnalarne in giornata i nominativi o i riferimenti abitativi agli uffici Comunali competenti per i provvedimenti del caso.

6. RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAUSTE, FARMACI SCADUTI.

Il servizio prevede lo svuotamento di tutti i contenitori esterni stradali di proprietà del Comune specificamente dedicati al conferimento differenziato da parte degli utenti di pile e farmaci scaduti.

La raccolta delle pile scariche e dei medicinali scaduti sarà effettuata una volta al mese.

I materiali raccolti andranno conferiti, a spese della Società, ad impianti di smaltimento autorizzati.

Sono inoltre a cura della Società tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'effettuazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti pericolosi e speciali, ivi compresa la compilazione dei documenti accompagnatori previsti dalla legge.

7. RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI.

A richiesta del Comune, la Società, effettuerà il servizio domiciliare dei rifiuti ingombranti presso le utenze segnalate dall'ufficio preposto.

Lo stesso invierà ogni due settimane un elenco con indicato i recapiti, la natura e la quantità di rifiuti presso i quali effettuare il ritiro. Il servizio verrà reso alle condizioni indicate nell'allegato A).

8. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI.

I rifiuti urbani ingombranti potranno essere conferiti dai cittadini direttamente alle piattaforme per la raccolta differenziata che si realizzeranno sul territorio comunitario.

9. RIFIUTI CIMITERIALI.

Il Comune qualora volesse attivare il servizio, dovrà mettere a disposizione uno spazio sufficiente allo svolgimento delle operazioni di disinfezione e di adeguamento volumetrico dei rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni.

La Società dovrà intervenire entro 10 gg. dalla richiesta scritta tramite posta elettronica.

10. SERVIZIO DI NOLO CONTAINERS E TRASPORTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI MATERIALI RECUPERABILI E NON RACCOLTI TRAMITE CONTAINERS.

La Società noleggerà dei containers da impegnare per la raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e frazioni recuperabili alle condizioni esposte nell'allegato A). Tali containers saranno collocati e custoditi a cura della Amministrazione Comunale in aree attrezzate.

Una volta riempiti i containers dovranno essere avviati a cura della Società verso i centri di trattamento/smaltimento.

I containers da impiegare dovranno avere volumetria di almeno 20 metri cubi, salvo impieghi per particolari specie di rifiuto e dovranno essere prelevati con una frequenza, da concordare con il Comune, o su richiesta scritta, in modo tale che non si creino problemi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e, contemporaneamente, tale da effettuare i trasporti con i cassoni al massimo del riempimento. I cassoni dovranno essere sostituiti o svuotati sul luogo anche utilizzando il polipo caricatore. Per motivi di logistica la società potrà intervenire con autocarro di maggiori dimensioni e capacità di carico svuotando nello stesso intervento anche più di un container. Il costo unitario del servizio indicato nell'allegato A) è riferito allo svuotamento di numero un container.

11. SERVIZI VARI ED OCCASIONALI.

La Società ha l'obbligo di effettuare altri servizi attinenti le funzioni di nettezza urbana, non contemplati dai precedenti capitoli e che potranno essere occasionalmente richiesti dai singoli Comuni.

Le richieste saranno comunque concordate di volta in volta con il Referente del Comune per le modalità di esecuzione.

Solo ed esclusivamente detti servizi con carattere occasionale, urgente ed improcrastinabile, saranno oggetto di retribuzione separata, al di fuori del canone.

12. PULIZIA DELLE STRADE.

a) servizio di pulizia meccanizzata del suolo

Lo spazzamento delle strade consiste nella pulizia meccanizzata assistita della sede stradale, dei marciapiedi, delle aree pedonali, sottopassi, piste ciclabili, gallerie ad uso pubblico pavimentate in asfalto, pietra, cemento o altro materiale che consenta la pulizia meccanizzata. Le spazzatrici meccaniche saranno di tipo "aspirante" e saranno precedute dall'operatore a terra che con idonee attrezzature (anche con soffiatore a motore) garantirà la pulizia di finitura, anche di quelle zone prossime alla sede stradale che non possono essere raggiunte dalla "macchina" (marciapiedi, piste ciclabili, angoli, riseghe, spartitraffico, ecc.). Il personale addetto al servizio eviterà, ove possibile, di arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Eviterà di sollevare polvere nei centri abitati.

Le spazzatrici stradali impiegate avranno propulsore a carburante secondo le direttive e norme europee tipo "EURO 4". Questo garantirà limitate emissioni gassose in atmosfera ed un minore inquinamento acustico da rumore.

La pulizia dovrà essere eseguita accuratamente in modo da asportare completamente le immondizie compatibilmente con le caratteristiche dei mezzi impiegati.

In caso di condizioni atmosferiche avverse, insistenti piogge, gelo, neve, ecc. i servizi saranno sospesi e potranno essere recuperati compatibilmente con gli impegni e l'organizzazione della Società. Solo diversi e prolungati periodi di sospensione saranno oggetto di riduzione del canone da concordarsi tra le parti.

Tutti i residui derivanti dallo spazzamento e dalla rimozione di materiale sul suolo pubblico dovranno essere stoccati in idoneo cassone adatto a recepire il rifiuto (se disponibile), diversamente saranno avviati direttamente al centro di trattamento più idoneo. Le spazzatrici saranno dotate di controllo satellitare con registrazione dei percorsi in ambiente WEB consultabile dal responsabile del servizio Comunale.

Le operazioni e gli interventi saranno organizzati secondo il programma concordato con l'Amministrazione Comunale. Ogni intervento avrà la durata di numero sei ore compresi i trasferimenti da e per la sede operativa della Società o deposito mezzi. L'eventuale prolungamento sarà oggetto di remunerazione separata alle condizioni esposte nell'elenco prezzi. Il servizio verrà reso alle condizioni da definire qualora il Comune intenda svolgere il servizio tramite la Società. Attualmente il servizio è svolto con personale e mezzi del Comune.

b) svuotamento cestini

Attualmente il servizio è svolto con personale e mezzi del Comune.

13. SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

Il servizio comprende la custodia del centro di raccolta durante le ore di apertura al pubblico, con particolare riferimento a:

- apertura e chiusura della stazione, nei giorni ed orari attualmente in essere, 8 ore settimanali mediante l'impiego di n. uno addetto;
- verifica della corretta separazione dei rifiuti da parte degli utenti con l'obiettivo primario di minimizzare il quantitativo dei rifiuti non differenziati; il rinvenimento di frazioni recuperabili all'interno dei cassoni dedicati ai rifiuti ingombranti in percentuali superiori al 2,5% del peso netto complessivo del contenuto del cassone autorizzerà l'Amministrazione Comunale ad irrogare alla società una penale pari all'ammontare del costo di smaltimento del contenuto del cassone stesso;
- l'aiuto agli utenti in difficoltà per lo scarico dei rifiuti ingombranti e/o particolarmente pesanti;
- la pulizia dell'intera area, ivi compreso il ritiro di rifiuti impropriamente conferiti all'esterno nelle immediate vicinanze;
- la segnalazione, all'ufficio preposto, di eventuali comportamenti scorretti;
- l'invio di segnalazioni per lo svuotamento dei container ed il coordinamento delle relative operazioni;
- la tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi e la compilazione dei formulari per il trasporto
- l'assistenza ed il controllo degli accessi e della pesatura (attualmente non ancora attivata) da parte degli utenti, provvedendo ad inibire l'accesso ai non autorizzati oltre che lo stazionamento all'interno dell'impianto per il tempo non strettamente necessario al conferimento.

La Società si impegna a dotare i vari contenitori presenti nella piazzola di apposite targhe plastificate recanti l'indicazione dei rifiuti da conferire.

Le operazioni necessarie alla gestione verranno effettuate durante l'apertura al pubblico. Solo in situazioni eccezionali avverranno ad impianto chiuso.

La Società è sollevata dalla responsabilità di ogni danno provocato da terzi, in ogni momento, di eventuali danni provocati da eventi straordinari, atti di sabotaggio, vandalismo, frane, inondazioni ed eventi atmosferici.

Sono esclusi i costi dell'energia elettrica, dell'acqua, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e quanto non citato che si intendono a carico dell'Amministrazione Comunale.

14. IMPEGNI DELLA SOCIETA'

La società si impegna a:

- effettuare annualmente un incontro di sensibilizzazione ambientale per gli alunni dell'ultimo anno delle scuole elementari,
- predisposizione annuale dell'eco – calendario;
- la redazione del Modello unico di dichiarazione (MUD);
- la scheda O.r.s.o.;
- la tenuta dei registri di carico e scarico;
- l'emissione e registrazione dei F.I.R.

Comune di Ubiale Clanezzo

Allegato A

servizi sul territorio		numero interventi	costo / intervento	
Raccolta domiciliare e trasporto RSU		65		€ 19.500,00
Raccolta domiciliare e trasporto Carta/Cartone	ogni 15 gg.	26		€ 7.540,00
Raccolta domiciliare e trasporto Imballaggi in Plastica	ogni 15 gg.	26		€ 7.280,00
Raccolta e trasporto Imballaggi in Vetro/metallo	ogni 15 gg.	26		€ 3.480,00
fornitura sacchi GRIGI X RSU	n.64/utenza			€ 2.374,40
fornitura sacchi GIALLI X PLASTICA	n.26/utenza			€ 964,60
nolo containers	n.			€
		€ 600,00	5,00	€ 3.000,00
	n. svuotamenti			
trasporto ingombranti		14		€ 180,00 € 2.520,00
trasporto plastica		5		€ 180,00 € 900,00
trasporto inerti		3		€ 140,00 € 420,00
trasporto vetro		2		€ 170,00 € 340,00
trasporto carta		9		€ 150,00 € 1.350,00
trasporto legno		8		€ 180,00 € 1.440,00
trasporto vegetali		9		€ 180,00 € 1.620,00
trasporto ferro		8		€ 70,00 € 560,00
raccolta trasporto e smaltimento di Pile e Farmaci scaduti				€
custordia centro di raccolta rifiuti (8 ore / settimana)				€ 10.816,00
cessione Carta		60,35	-€ 55,00	-€ 3.319,25
cessione Plastica		26,57	-€ 175,00	-€ 4.649,75
cessione cassette in plastica		0,52	-€ 150,00	-€ 78,00
cessione vetro		60,58	-€ 11,00	-€ 666,38
cessione ferro		14,39	-€ 170,00	-€ 2.446,30
			totale Servizi	52.945,32
	smaltimento		euro/ton.	
RSU		188,22	€ 80,00	€ 15.057,60
Ingombranti		42,34	€ 90,00	€ 3.810,60
Vegetale		45,8	€ 27,00	€ 1.236,60
Inerti		63,64	€ 7,00	€ 445,48
Legno		17,3	€ 35,00	€ 605,50
raccolta trasporto e smaltimento di Pile e Farmaci				€ 750,00
			totale smaltimenti	€ 21.905,78
			tot. Generale	74.851,10

I costi/benefici indicati per la collocazione dei rifiuti sono quelli rilevati alla data del 20/02/2014 e potrebbero subire modifiche in funzione delle variazioni dei prezzi di mercato

servizi a richiesta

	diurno feriale	
	€/ora	€/ora
operatore qualificato non attrezzato	26,50	41,25
operatore qualificato attrezzato con soffiatore	29,60	44,40
autocarro leggero fino a 3,5 ton PTT con autista	43,20	55,10
autocarro con attrezzatura compattante fino a 15,0 ton. PTT con autista	71,00	85,00
autocarro con attrezzatura compattante fino a 41,0 ton. PTT con autista	96,00	110,00
autocarro con attrezzatura scarrabile con pollipo 26,0 ton. PTT con autista	95,10	109,00
spazzatrice meccanica con autista	85,31	99,00
autocarro attrezzato per spurgo di fognie e caditoie	109,00	115,00
istruttore per gestione tributi	60,00	
operatore specializzato tributi	32,00	
pesatura straordinaria dei rifiuti	46,00	
	al g.	
trasferita presso il Comune (per ogni giorno)	75,00	
costo chilometrico per trasporto rifiuti art. 5 (distanza sup al 20%)	€/km 2,91	

Gli importi indicati si intendono IVA esclusa

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali denominata:

"SERVIZI COMUNALI S.p.A."

Articolo 2 - Sede sociale

La società ha sede sociale in Sarnico (Bg).

La società può istituire e sopprimere sedi secondarie.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere agenzie, depositi, uffici amministrativi e di recapito a servizio dell'utenza.

L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al primo comma del presente articolo.

Articolo 3 - Durata

La durata della società viene fissata al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci.
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere

Al fine di realizzare compiutamente il proprio oggetto sociale la società potrà assumere partecipazioni in altre società, imprese, associazioni, consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio, quando tali partecipazioni siano ritenute necessarie, utili o strategiche per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamenti "in-house", la società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci a condizione che le attività svolte nei confronti di non soci abbiano una evidente attinenza con

gli scopi societari e non siano antieconomiche per la società e a condizione che la società continui a realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci.

Articolo 5 - Capitale sociale

Il Capitale sociale è di Euro 4.783.200,00 (quattromilionisettecentottantatremiladuecento virgola zero zero) diviso in n. 11.958 (undicimilanovecentocinquantotto) azioni del valore nominale di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) ciascuna.

Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali.

Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria; in caso di aumento del capitale anche mediante conferimento di delega all'organo amministrativo nei limiti previsti dalla legge.

Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo.

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sociali sono nominative e indivisibili e conferiscono ciascuna eguali diritti al possessore. Ogni azione dà diritto ad un voto. A seguito della deliberazione di un aumento di capitale, salvo diversa disposizione assembleare ai sensi dell'art.2441 comma cinque del codice civile, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di un numero di nuove azioni pari alla quota percentuale di azioni possedute secondo le risultanze del libro soci alla data della delibera assembleare di aumento del capitale sociale.

Articolo 7 - Prelazione

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà attivare la procedura di cui all'art. 7 bis.

Il trasferimento totale o parziale delle azioni possedute dai soci a terzi acquirenti sarà valido solo se i terzi acquirenti sono enti pubblici locali.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Articolo 7-bis - Vendita delle azioni

La vendita delle azioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta alle procedure concorsuali pubblicistiche secondo le seguenti modalità:

- a) avvio, da parte dell'ente cedente, di una procedura di gara riservata esclusivamente ad enti pubblici locali;
- b) comunicazione da parte dell'ente cedente, con raccomandata a.r., del bando di gara e dell'esito della stessa all'organo amministrativo della società;
- c) comunicazione, a cura del consiglio d'amministrazione, per raccomandata a.r., del risultato della gara e del relativo bando agli altri enti locali soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera b);
- d) comunicazione, tramite raccomandata r.r., entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui alla precedente lettera c), da parte degli altri enti locali soci al consiglio d'amministrazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'esito della gara o dal valore posto a base d'asta, in caso di asta deserta;
- e) l'assenza di risposta entro i termini di cui alla lettera precedente, consente all'ente cedente di perfezionare la vendita delle proprie azioni a favore

dell'aggiudicatario della gara.

Articolo 8 - Assemblea

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni sono prese in conformità al presente statuto.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio e per le altre deliberazioni previste dall'art.2364 del codice civile deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è altresì convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Articolo 9 - Esercizio congiunto del "controllo analogo"

1. In aggiunta a quanto previsto dai singoli contratti/disciplinari di servizio in materia di controllo sulla esecuzione dei servizi affidati alla società da parte dei Comuni Soci, i soci esercitano congiuntamente i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare:
 - possono convocare gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali;
 - richiedono periodicamente e comunque almeno 1 volta l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;
 - esercitano forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidanti.
2. Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le prerogative di socio così come definite dal diritto civile, viene svolto attraverso un Comitato per il controllo analogo (di seguito "Comitato").
3. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio affidante individuato fra il legale rappresentante dell'Ente o un suo delegato.
4. Il funzionamento del Comitato e la nomina del suo Presidente sono regolati da un apposito regolamento deliberato dal Comitato stesso ferma restando la regola per cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.
5. Al Comitato, quale organo attraverso il quale i soci affidanti esercitano, in maniera congiunta, un controllo sulla società "analogo" a quello esercitato sui propri uffici, sono attribuite le seguenti prerogative:
 - a) il diritto di esercitare nei confronti degli organi e degli organismi della società competenze e prerogative analoghe a quelle riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento. In particolare, il Comitato si esprime sulle linee strategiche ed operative della società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti. Al Comitato è attribuita la facoltà di impartire all'organo amministrativo direttive vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, nonché di porre il veto sul

- compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi pubblici oggetto di affidamento;
- b) il diritto di proporre all'assemblea una rosa di candidati a formare l'organo amministrativo, nonché il relativo compenso;
- c) il diritto di proporre all'assemblea una rosa di candidati alla nomina dei componenti del collegio sindacale, nonché il relativo compenso;
- d) il diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, il Presidente e/o i Consiglieri Delegati e/o l'organo amministrativo e/o il Collegio Sindacale;
- e) il diritto di ricevere periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali e sul generale andamento della gestione da parte dell'organo amministrativo con cadenza almeno semestrale;
- f) il diritto di esprimere la propria autorizzazione, relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali, nei confronti dei seguenti atti degli amministratori:
- f.i) la eseguibilità delle operazioni di gestione previste o conseguenti al bilancio economico di previsione annuale, da predisporre da parte dell'organo amministrativo entro il 31.12 di ogni anno, nonché delle operazioni previste o conseguenti all'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione;
- f.ii) l'attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o dismissione di quelli già esercitati;
- f.iii) il compimento, da parte dell'organo amministrativo, di singoli atti di amministrazione straordinaria e/o di singoli atti di gestione anche ordinaria che comportino obbligazioni a carico della società per un ammontare superiore al 100% del valore del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
- f.iv) la predisposizione di linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti, ferma restando l'esigenza di garantire in ogni caso l'equilibrio economico-industriale della società;
- g) il diritto di esprimere il proprio parere sulla modifica della durata della società;
- h) la facoltà di chiedere, per iscritto, all'organo amministrativo la convocazione di una assemblea indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
6. Il Comitato può fornire il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico dell'organo amministrativo.
7. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stata richiesta ed ottenuta la medesima da parte del Comitato ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.
8. Le prerogative di cui ai commi precedenti devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della società. In caso di inerzia o di ritardo, l'organo amministrativo è tenuto a rivolgere, tramite lettera raccomandata a/r, fax o posta certificata, al presidente pro tempore del Comitato l'invito a provvedere all'esercizio delle suddette prerogative entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. Dopo il decorso di tale termine, nel caso in cui vi sia urgenza di provvedere per evitare effetti pregiudizievoli alla società e ai soci, l'organo amministrativo è legittimato ad

agire senza attendere le determinazioni del Comitato. In ogni caso, il mancato esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti non comporta rinuncia agli stessi.

9. Il Comitato può delegare alcune delle proprie funzioni ad uno o più comitati tecnici anche in modo differenziato in relazione alla specificità delle relative competenze, determinandone la composizione, l'oggetto e le modalità di funzionamento. Del Comitato Tecnico possono eventualmente fare parte, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, anche persone esterne al Comitato.

E' di competenza della assemblea ogni decisione in merito alla determinazione di eventuali indennità e/o compensi da corrispondere ai membri del comitato o degli eventuali comitati tecnici.

10. Il Comitato si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, in via ordinaria almeno una volta ogni 6 mesi e in via straordinaria quando il suo Presidente lo ritenga opportuno e su richiesta:

- a) di almeno uno dei soci affidanti;
- b) di chi ha la legale rappresentanza della società;
- c) dell' organo amministrativo;
- d) del Presidente del Collegio Sindacale.

11. Il Comitato riferisce per iscritto almeno una volta all'anno in occasione della Assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio sull'attività svolta.

Articolo 10 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 11 - Partecipazione all'assemblea

Per avere diritto ad intervenire all'assemblea, i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.

Articolo 12 - Costituzione e deliberazione dell'assemblea

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 13 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in difetto, dal vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale

della assemblea sia redatta da un notaio.

Le deliberazioni della assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da notaio, anche dal segretario.

Articolo 14 - Amministrazione

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione nominato dalla assemblea.

L'Amministratore Unico è scelto all'interno di una rosa di candidati individuata dal Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa di nomi individuata dal Comitato.

La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata dalla assemblea prima di procedere alla nomina dei suoi componenti.

Se non è nominato dalla assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti (un quinto in sede di prima applicazione); se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più Consiglieri, la loro sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della suddetta frazione.

La composizione dell'organo amministrativo dovrà rispettare le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia per le società a controllo pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, che dovranno possedere una comprovata esperienza nel settore operativo specifico della società o in quello amministrativo.

I consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e spetta loro un compenso, il cui ammontare, nei limiti di legge, verrà fissato annualmente dalla assemblea, previa indicazione del Comitato, e potrà essere differenziato in funzione della carica ricoperta. Ad essi saranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni o nell'interesse della società.

Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto all'art.9, l'organo amministrativo è investito dei poteri di legge per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo, sentito il Comitato, può nominare un direttore generale, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Articolo 14 bis - Responsabilità per le sanzioni

Nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, la società assume a proprio carico il debito per sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni commesse, senza dolo o colpa grave, dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro conferiti.

L'azione è dolosa in particolare quando la violazione è attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile, dell'imposta o del contributo ovvero è diretta ad ostacolare l'attività di accertamento.

La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata o quando risulta evidente ed indiscutibile l'inosservanza di elementari obblighi tributari. L'inadempimento occasionale e non ripetuto sistematicamente nel tempo di obblighi inerenti i versamenti di imposte, tasse e tributi in genere non si considera colpa grave.

La colpa grave si intende provata nell'ipotesi in cui i giudici tributari si saranno pronunciati in tal senso.

Articolo 15 - Sostituzione degli amministratori

In caso vengano meno per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, il consiglio può provvedere alla surrogazione provvisoria, sentito il Comitato.

Nell'eventualità in cui per dimissioni o cause diverse venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero consiglio; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine, nel rispetto delle attribuzioni del comitato.

Per la decadenza dei consiglieri nominati nel corso del triennio si applica l'art. 2386 del codice civile.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal Collegio Sindacale o dal comitato, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In mancanza o impedimento del Presidente il consiglio di amministrazione può essere convocato dal vice-presidente, se nominato, o da un consigliere delegato, se nominato.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata R.R. spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'udienza; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex o telegramma da spediti a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo almeno un giorno libero prima di quello previsto per la convocazione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. In mancanza delle formalità di convocazione suddette il consiglio di amministrazione è ritenuto valido in caso di presenza totalitaria dei consiglieri di amministrazione in carica e dei sindaci effettivi; in questo caso non si potrà validamente deliberare qualora un solo membro del consiglio di amministrazione o un solo sindaco effettivo dichiarerà di non essere sufficientemente informato sull'argomento posto in discussione.

Articolo 17 - Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 18 - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ai Consiglieri Delegati, al direttore generale e ai procuratori speciali nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 19 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa indicata dal comitato.

La nomina dei membri del collegio sindacale deve essere fatta in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi e un membro supplente; se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi,

subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta frazione.

L'assemblea provvede a fissare gli emolumenti del collegio sindacale, previa indicazione del comitato.

I sindaci rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

Su richiesta del Comitato il collegio sindacale riferisce allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Articolo 20 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, redatta in conformità dell'articolo 2428 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall'art.2435 bis settimo comma del codice civile, e dalla relazione del collegio sindacale ai sensi dell'art.2429 del codice civile e dell'art.14 del d.lgs.39/2010.

Il progetto di bilancio e le prescritte relazioni dovranno essere inviate agli azionisti a cura dell'organo amministrativo almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del bilancio stesso, anche mediante utilizzo di strumenti informatici.

Articolo 21 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come seguente:

- a) il 5% a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a riserva straordinaria per la necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

Articolo 22 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, o nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione della società

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta.

La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti e del Comitato relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali affidati.

Sono fatte salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari.

Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente statuto dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte dei soggetti affidanti, il Comitato, ogni socio affidante, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare lo statuto alla normativa vigente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

Articolo 25 - Disposizioni finali.

Per quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge che regolano le società per azioni.

Il testo di statuto sociale sopra riportato è quello approvato dalla assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 14.11.2013.

L'Amministratore Unico
Belomatti Giuseppe

